



Credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali

Premessa

La legge di Bilancio 2021¹ aveva introdotto nuovi crediti di imposta sugli investimenti effettuati a partire dal 16.11.2020 e fino al 30.06.2023.

La legge di Bilancio 2022² ha poi prorogato, con modificazioni, per i periodi d'imposta successivi al 2022, le agevolazioni in commento.

Le novità riguardano gli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025, con l'ulteriore estensione al 30.06.2026 con le regole consuete della prenotazione (ovvero a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Successivamente, la legge di Bilancio 2023³ non aveva apportato ulteriori cambiamenti.

Pertanto, dal 1° gennaio 2023 risultavano operative le aliquote del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e immateriale 4.0 previste dalla legge di Bilancio 2022 mentre non erano più fruibili i crediti beni strumentali materiali e immateriali non Industria 4.0.

Con la legge di Bilancio 2024⁴ si conferma quanto già precedentemente previsto.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei crediti d'imposta.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di imprese estere, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta).

L'Agenzia ha fornito chiarimenti⁵ sul corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al riguardo, l'AdE ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)⁶, in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta, costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. In proposito, si precisa che è necessario che il già menzionato documento risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in

¹ Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020

² Art. 1, comma 44, Legge 234/2021

³ Art. 1, Legge 197/2022

⁴ Art. 1, Legge 213/2023

⁵ Circolare n. 9 del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate

⁶ Previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggi sostituito dal DURC on-line (cfr. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, come modificato dal decreto del 23 febbraio 2016)



compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), quanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi. Il DURC "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta⁷.

Con la già menzionata circolare di chiarimento⁸, l'AdE ha fornito ulteriori dettagli sulla fruizione del credito d'imposta da parte di:

- reti di imprese;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
- beneficiari con contemporaneo esercizio di attività professionale e d'impresa;
- soggetti sottoposti ad operazioni straordinarie.

Soggetti esclusi

Sono escluse:

- le imprese che si trovano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive⁹.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli acquisti, anche in leasing, di beni materiali e immateriali strumentali nuovi¹⁰ destinati a strutture ubicate in Italia.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto¹¹;
- i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Le modalità di acquisizione dei beni agevolati sono:

- acquisto in proprietà;
- locazione finanziaria;
- appalto;
- realizzazione in economia.

L'Agenzia ha chiarito¹², con riferimento al leasing, che la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria è riconosciuta sulla base di un principio di "sostanziale" equivalenza tra l'acquisto e l'acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

⁷ Qualora il credito d'imposta venga utilizzato in presenza di un DURC irregolare, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato (Circolare n. 9/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate)

⁸ Circolare n. 9 del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate

⁹ Art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2000

¹⁰ Interpello n. 63 del 3 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate

¹¹ Art. 164 del TUIR

¹² Circolare n. 9 del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate



Per il calcolo del credito d'imposta spettante all'utilizzatore si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto del bene. Non assume rilevanza il prezzo del riscatto pagato dall'utilizzatore al momento dell'esercizio del diritto di opzione. Con la stessa circolare, inoltre, vengono illustrate le conseguenze derivanti dal mancato riscatto del bene e dalla stipula di contratti di *sale and lease back*.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che sono ammessi al credito d'imposta i beni materiali strumentali di **costo unitario non superiore a 516,46 euro**.

Istanze al MISE

Eventuali richieste in merito alla riconducibilità dei beni tra quelli agevolati possono essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)¹³.

Misura del credito

L'agevolazione è distinta in due categorie di investimento, di seguito illustrate.

1. Beni strumentali materiali Industria 4.0 - anno 2023, 2024 e 2025

La legge di Bilancio 2022¹⁴ ha definito le regole dei crediti d'imposta concessi agli investimenti in beni materiali Industria 4.0, indicati nell'Allegato A¹⁵, per i periodi d'imposta successivi al 2022.

Le disposizioni riguardano gli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025, con l'ulteriore estensione al 30.06.2026 con le regole consuete della prenotazione e, quindi, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di accanti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per queste tipologie di investimenti in beni materiali 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per cento del costo, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate¹⁶, il massimale di spesa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 si riferisce alla singola annualità e non all'intero triennio. Pertanto, il massimale complessivo per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel triennio 2023 - 2025 è pari a 60 milioni di euro.

Il Decreto Sostegni ter¹⁷, entrato in vigore il 27.01.2022, ha introdotto una norma a favore degli investimenti orientati alla transizione ecologica.

¹³ Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 603/2021

¹⁴ Art. 1, comma 44, L. 234/2021

¹⁵ Legge 232/2016

¹⁶ Circolare n. 14/E/2022

¹⁷ Art. 10, D.L. 27/01/2022, n. 4



In particolare, il Decreto prevede che per la quota di investimenti in beni materiali Industria 4.0:

- sopra i 10 milioni di euro;
- effettuati nel triennio 2023 - 2025 (ovvero entro il 30.06.2026 in caso di prenotazione al 31.12.2025);
- inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica;

il limite massimo dei costi complessivamente agevolabili è innalzato da 20 a 50 milioni di euro, ferma restando l'aliquota agevolativa del 5%.

Gli investimenti agevolabili saranno individuati mediante un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attesa degli opportuni chiarimenti sul coordinamento delle novità introdotte dal Decreto Sostegni ter con la disciplina generale, sembrerebbe che con questa nuova disposizione ci siano due plafond distinti per gli investimenti 4.0 sopra i 10 milioni di euro:

- un plafond fino a 20 milioni di euro, per la generalità degli investimenti in beni 4.0;
- e un altro plafond fino a 50 milioni di euro, per i beni 4.0 orientati alla transizione ecologica.

Investimenti	Dall'1.1.2023 al 31.12.2025 (o termine "lungo" del 30.6.2026)
Beni materiali Industria 4.0 di cui all'Allegato A	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. (*) (*) Tetto elevato a 50 milioni di euro per gli investimenti inclusi nel PNRR e orientati alla transizione ecologica

2. Beni strumentali immateriali Industria 4.0 - anno 2024 e 2025

Per le imprese che effettueranno investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B¹⁸, viene prevista una diversa misura agevolativa per i periodi 2024 e 2025 così articolata:

- per gli investimenti effettuati dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024, ovvero entro il termine del 30.06.2025 con le regole della prenotazione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il termine del 30.06.2026 con le regole della prenotazione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Investimenti	Dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (o termine "lungo" del 30.6.2025)	Dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (o termine "lungo" del 30.6.2026)
Beni immateriali Industria 4.0 di cui all'Allegato B	Credito d'imposta nella misura del 15%	Credito d'imposta nella misura del 10%

Momento di effettuazione dell'investimento

Per individuare l'aliquota agevolativa applicabile occorre individuare il momento di effettuazione dell'investimento facendo riferimento alle regole generali della competenza fiscale¹⁹.

Pertanto:

- per l'acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario);
- per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni realizzati in economia, rileva la data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d'opera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati.

¹⁸ Legge 232/2016

¹⁹ Art. 109 del TUIR



In caso di investimento “complesso”, ossia costituito da un insieme di beni consegnati in tempi differenti sulla base di diversi contratti di compravendita, i costi devono essere ripartiti tra i diversi periodi d’imposta agevolabili – e assoggettati alla norma agevolativa “pro tempore” vigente – secondo le regole della competenza²⁰.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 telematico²¹ (codice tributo "6936"²² per i beni materiali Industria 4.0 e "6937" per i beni immateriali Industria 4.0²³), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro;
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24²⁴;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

Inoltre, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali:

- va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito²⁵;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi²⁶.

Il credito di imposta va ripartito in **tre quote annuali di pari importo**, indipendentemente dal tipo di investimento effettuato.

Nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo in aggiunta alla quota fruibile a partire dal medesimo anno²⁷.

Il credito di imposta per gli investimenti nei beni Industria 4.0 è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Si precisa che, se l'assolvimento dell'onere documentale (perizia, attestato di conformità o autodichiarazione) in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce solo uno slittamento del momento a partire dal quale si può iniziare a fruire del beneficio²⁸.

²⁰ Sul punto vd. le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli n. 712/2021, 336/2022, 355/2022

²¹ Art. 3, comma 2, del D.L. 124/2019

²² Ris. Agenzia delle Entrate del 26.07.2023 n. 45/E

²³ Ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3

²⁴ Art. 34, L. 388/2000

²⁵ FAQ del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate: *“Come precisato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo”*

²⁶ Artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR

²⁷ Circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate

²⁸ Risposta interpello n. 62/2022

Casi particolari

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati:

- sono ceduti a titolo oneroso;
- ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto;

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo²⁹.

Per i beni industria 4.0, per espressa disposizione di legge, ove compatibile, si può applicare la normativa³⁰ in materia di investimenti sostitutivi. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A³¹ ;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Ai fini dei successivi controlli occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, la legge di Bilancio 2022³² ha modificato la dicitura prevedendo che sulle fatture e sugli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono **contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter"**³³.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito³⁴, determina la revoca dell'agevolazione; tuttavia è possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso³⁵ con le seguenti modalità:

- qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con scrittura indelebile o mediante utilizzo di apposito timbro;
- laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo e dovrà portarla in conservazione a norma di legge³⁶, in alternativa potrà, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione,

²⁹ Art., comma 1060, L. 178/2020

³⁰ Art. 1, comma 35 e 36, Legge 205/2017

³¹ Allegato A alla L. 232/2016

³² Art. 1, comma 44, L. 234/2021

³³ Chiarimento del Ministero dell'Economia e delle finanze in risposta all'interrogazione n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 presso la Commissione Finanze della Camera

³⁴ Ex Legge 160/2019

³⁵ Risposte interperlo Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439

³⁶ Ovvero ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA)



contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI³⁷.

In relazione agli **investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B**, le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica asseverata** (non più "semplice" come per il precedente credito) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante³⁸.

Infine, si ricorda che la disciplina del Piano Transizione 4.0 prevede che i soggetti che beneficiano del credito d'imposta per i beni "Industria 4.0" degli allegati A e B effettuino un'apposita [comunicazione al MIMIT](#). Il modello va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti e pertanto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020, l'invio andava effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e quindi entro il 30.11.2021;
- per gli investimenti effettuati nel 2021, l'invio andava fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2021 ossia entro il 30.11.2022;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, l'invio andava effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 (30.11.2023) e così via per gli investimenti effettuati negli anni successivi.

L'invio di tale comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione dei benefici fiscali. I dati e le informazioni in essa indicati, infatti, sono acquisiti dal MIMIT al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Inoltre, l'eventuale mancato invio del modello non determina effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il Mef³⁹ ha peraltro sciolto ogni dubbio circa la cumulabilità tra misure finanziate all'interno del PNRR, statuendo che il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, non preclude la cumulabilità di misure agevolative a copertura di diverse quote parte di un medesimo investimento.

Ne consegue che in relazione a un investimento in un bene 4.0 finanziato in parte con altre risorse pubbliche *"è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche"*.

³⁷ Circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019

³⁸ Ai sensi del DPR 445/2000

³⁹ Circolare 33 del 31.12.2021 emanata a chiarimento della precedente circolare 21 del 14.10.2021



Riepilogo agevolazioni anni passati

1. Beni strumentali materiali non Industria 4.0 e beni immateriali non Industria 4.0 - anno 2021

Comprende gli investimenti in beni strumentali c.d. "ordinari", diversi da quelli dell'allegato A⁴⁰, e in beni immateriali "ordinari", diversi da quelli dell'allegato B⁴¹.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

L'agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il Decreto c.d. Milleproroghe⁴² aveva prorogato fino al 31.12.2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non Industria 4.0 "prenotati" entro il 31.12.2021 (ovvero gli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).

Per effetto della disposizione, per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 e completati entro il 31.12.2022, si poteva beneficiare del credito con le aliquote previste per il 2021, ovvero pari al 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile⁴³), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.

2. Beni strumentali materiali non Industria 4.0 e beni immateriali non Industria 4.0 - anno 2022

Comprende gli investimenti in beni strumentali c.d. "ordinari", diversi da quelli dell'allegato A⁴⁴, e in beni immateriali "ordinari", diversi da quelli dell'allegato B⁴⁵, effettuati tra il 1° gennaio e il 31.12.2022, ovvero effettuati entro il 30.11.2023⁴⁶ a condizione che, entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito di imposta è pari al 6% del costo dell'investimento calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni strumentali materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali.

3. Beni strumentali materiali Industria 4.0 - anno 2021

Comprende gli investimenti in beni strumentali materiali con caratteristiche Industria 4.0 effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021.

L'agevolazione spetta inoltre per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2022 a condizione che, entro la data del 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il Decreto Milleproroghe⁴⁷ ha poi prorogato fino al 31.12.2022 il termine per completare gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 "prenotati" entro il 31.12.2021 (ovvero gli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).

⁴⁰ Legge 232/2016

⁴¹ Legge 232/2016

⁴² D.L. 228/2021, art. 3-quater

⁴³ Art. 18, D. Lgs 81/2017

⁴⁴ Legge 232/2016

⁴⁵ Legge 232/2016

⁴⁶ Art. 12, comma 1-bis, DL 198/2022

⁴⁷ D.L. 228/2021, art. 3-quater



Per effetto della disposizione, per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 e completati entro il 31.12.2022, si potrà beneficiare del credito con le aliquote previste per il 2021, ovvero:

- pari a 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

4. Beni strumentali materiali Industria 4.0 - anno 2022

Comprende gli investimenti in beni strumentali materiali con caratteristiche Industria 4.0⁴⁸ effettuati tra il 1° gennaio e il 31.12.2022, ovvero effettuati entro il 30.11.2023⁴⁹, a condizione che entro la data del 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito di imposta è riconosciuto con percentuali decrescenti per scaglioni di costo dell'investimento:

- 40% fino a 2,5 milioni;
- 20% tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 10% tra 10 milioni fino al tetto massimo di 20 milioni.

5. Beni strumentali immateriali Industria 4.0 - anno 2022

Comprende gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0⁵⁰ effettuati nel 2022, ovvero effettuati entro il 30.6.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 50% del costo, nel limite massimo "annuale" di costi ammissibili pari a un milione di euro.

6. Beni strumentali immateriali Industria 4.0 - anno 2023

Comprende gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0⁵¹ effettuati nel 2023, ovvero effettuati entro il 30.6.2024, a condizione che entro la data del 31.12.2023, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo "annuale" di costi ammissibili pari a un milione di euro.

⁴⁸ Allegato A della Legge 232/2016

⁴⁹ Art. 12, comma 1-ter DL 198/2022

⁵⁰ Allegato B alla Legge 232/2016

⁵¹ Allegato B alla Legge 232/2016



Nella tabella che segue vengono riepilogate le principali misure a sostegno degli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, e per ciascuna di esse viene individuato il possibile periodo di effettuazione e la norma di riferimento.

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.	Super-ammortamenti DL 34/2019
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.	Iper-ammortamenti L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta ex L. 160/2019
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.	Credito d'imposta ex L. 160/2019
Dal 16.11.2020 al 31.12.2025	A regime (assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021)	Nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020 modificato dalla L. 234/2021 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2026 al 30.6.2026	Entro il 31.12.2025: ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.	Nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020 modificato dalla L. 234/2021 e L. 197/2022 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)